

T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6467

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:

con sentenza n. 31/2023, pubblicata il 17 gennaio 2023, il Tribunale di Avellino, accertata l'illegittimità della successione dei contratti a tempo determinato stipulati fra la ricorrente e il Ministero dell'Istruzione, condannava quest'ultimo al versamento in favore di (Omissis) e quale risarcimento del danno- di una somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'insegnante in costanza di rapporto, oltre alla maggiore somma tra gli interessi calcolati al saggio legale e la rivalutazione monetaria, dalla data del dovuto a quella del soddisfo;

in base al dictum giudiziale il danno è stato quantificato come segue: cedolino paga del mese di ottobre 2019 $\rightarrow 2.166,30 \times 3 = \rightarrow 6.498,90$, a cui vanno sommanti gli interessi legali e rivalutazione monetaria, per un totale che ammonta ad $\rightarrow 8.268,77$;

la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall'apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;

la sentenza è stata notificata in data 19 ottobre 2023 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;

l'Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per l'ottemperanza della predetta sentenza.

La ricorrente chiede, inoltre, fin d'ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza

Si è costituito solo formalmente il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il ricorso va accolto considerato che:

la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione;

è decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996;

non risulta che l'Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.

Va, quindi, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenza retributiva per un importo pari ad € 8.268,77.

Nel caso di eventuale inerzia dell'Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d'ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l'esecuzione del giudicato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Giurispedia.it
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati (*Omissis*).

Campi meta

Massima : *Deve essere accolto il ricorso per l'ottemperanza proposto contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, finalizzato a ottenere il pagamento delle somme stabilite in una precedente sentenza di condanna per risarcimento del danno (derivante dall'accertata illegittimità della successione di contratti a tempo determinato).*

Supporto Alla Lettura :

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all'art. 112 del Codice del processo amministrativo, l'ottemperanza può essere domandata per:

- sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
- sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
- sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
- sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza;
- lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l'ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l'Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione. Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi). Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza ad un'ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

- ordina l'ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
- dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
- dichiara l'inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
- nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione. Il principio costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest'ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.